

**COMUNICATO PER INTERMEDIARI E PERITI ASSICURATIVI**

Oggetto: Contributo di vigilanza per l'anno 2011.

Tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente (artt. 336 e 337 del Codice delle Assicurazioni private - decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che fissa la misura dei contributi dovuti per il corrente anno, si raccomanda agli intermediari e ai periti iscritti rispettivamente nel Registro Unico degli Intermediari e nel Ruolo dei Periti assicurativi, di **astenersi da qualsiasi forma di pagamento anticipato**.

**I pagamenti che saranno effettuati per importi o modalità diversi da quelli indicati nell'emanando Provvedimento ISVAP che sarà pubblicato sul sito *internet* ([www.isvap.it](http://www.isvap.it)), non potranno considerarsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge.**

Con l'occasione si ricorda che:

- gli iscritti nella sezione E del RUI non sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza;
- i periti iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi non sono più obbligati al pagamento della tassa annuale di cui all'art. 10 della legge n. 166/92, abrogata a seguito dell'emanazione del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, con cui è stato istituito, fra l'altro, il Ruolo dei Periti assicurativi previsto dall'art. 157 del Codice.

Per opportuna informazione, si fa presente che il sito della società incaricata della riscossione dei contributi, **[www.italriscossioni.it](http://www.italriscossioni.it)**, attraverso la funzione "pagamenti e servizi *on line*", è disponibile per il pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto.

Risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) in tema di contributo di vigilanza sono disponibili sul sito *internet* dell'Autorità, nell'area dedicata agli Operatori, alla voce "Contributi di Vigilanza di intermediari e periti".